

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1943/93 DELLA COMMISSIONE**

del 16 luglio 1993

**relativo al rilascio dei documenti d'importazione per le conserve di alcune specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1792/93 della Commissione <sup>(3)</sup> ha previsto tra l'altro di aprire ai nuovi importatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione <sup>(4)</sup>, il diritto all'importazione di conserve di alcune specie di tonno e di palamita, a concorrenza di 210 tonnellate; che, tenuto conto della scarsa entità di tale quantitativo e nel caso in cui le quantità richieste superassero quelle disponibili, la Commissione procede ad un sorteggio tra le domande trasmesse lo stesso giorno;

considerando che il 13 luglio 1993 sono stati chiesti dai nuovi importatori documenti d'importazione per un volume di 4 980 tonnellate; che la Commissione ha effettuato il sorteggio tra queste domande il 15 luglio 1993;

considerando che occorre sospendere la possibilità per gli Stati membri di rilasciare documenti d'importazione per nuove domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le domande introdotte il 13 luglio 1993 in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92, i documenti d'importazione per le conserve di tonno del genere *thunnus*, di palamita o tonnetto striato (*Euthynnus pelamis*) e di altre specie del genere *Euthyn-*

*nus*, dei codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 e ex 1604 20 70, originarie dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3900/92, sono attribuiti come segue:

Beneficiario	<i>(in tonnellate)</i> Quantità concessa
Matrico Belgium	15
Becker Ernst	15
Bioreform Ltd	15
Campione & Farnetani GmbH	15
Hofka Warenhandels-gesellschaft mbH	15
Kaiser's Kaffe-Geschäft AG	15
Lohmann Vertriebsgesellschaft mbH	15
Merkur Delta Intern. Partenreederei	15
Rickertsen Getränke Vertrieb GmbH & Co. KG	15
Rickertsen, Georg & Jürgen (GmbH & Co.)	15
Schaub, H. Friedrich & Co.	15
Wolf Handelsgesellschaft mbH	15
Photocopying Equipment & Rentals (SE) Ltd	15
W.H. Frost Ltd	15

*Articolo 2*

Il rilascio dei documenti d'importazione per le conserve di tonno del genere *thunnus*, di palamita o tonnetto striato (*Euthynnus pelamis*) e di altre specie del genere *Euthynnus*, dei codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 e ex 1604 20 70, originarie dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3900/92, è sospeso per le domande effettuate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento presentate a decorrere dal 14 luglio 1993.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 26.